



COMUNE DI VICOFORTE

Provincia di Cuneo

ORDINANZA N° 8 / 2024

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA, UTILIZZO, INTRODUZIONE, TRASPORTO, DETENZIONE BOTTIGLIE E RECIPIENTI IN VETRO E/O LATTINE E ALTRI CONTENITORI COMUNQUE IDONEI ALL'OFFESA DELLE PERSONE E ALTRI OGGETTI CHE POSSANO RECARE DANNI, DISTURBO O MOLESTIE ALLE PERSONE. DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE BEVANDE NELLA CATEGORIA "SUPERALCOLICI".

IL SINDACO

PREMESSO che nel periodo compreso tra sabato 7 settembre a martedì 10 settembre 2024, nell'ambito della manifestazione denominata "Fera dl'a Madona", sono presenti numerosi punti di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e super alcoliche, sia in sede fissa che tramite stand;

CONSIDERATO che si prevede una significativa cornice di pubblico;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/(10) del 18.07/2018 recante ad oggetto: "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazione pubbliche";

CONSIDERATO che in data 3 settembre 2024 si è tenuta la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e il successivo tavolo tecnico;

DATO ATTO che nei suddetti contesti, visto anche il piano di sicurezza gestione delle emergenze proposto è stata ravvisata la necessità di adottare provvedimenti prescrittivi attinenti i seguenti aspetti: il divieto di somministrazione di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro, alluminio o comunque qualsiasi materiale contundente, all'interno di tutta l'area interessate dalla Fiera; il divieto di somministrazione di bevande rientranti nella categoria "superalcolici",

RILEVATO che in occasione della Fiera si rende necessario prevenire situazioni pregiudizievoli per l'incolumità pubblica a tutela dell'integrità fisica della popolazione;

VERIFICATO in particolare che occorre scongiurare il rischio di lesioni fisiche derivanti dalla dispersione al suolo di contenitori e bottiglie in vetro utilizzate per il consumo di bevande, soggette a facile rottura e, conseguentemente, potenzialmente idonee a determinare il ferimento delle persone, nonché al lancio di bottiglie, anche di plastica;

RITENUTO indispensabile, quindi, adottare provvedimenti per prevenire e contrastare gli eventi innanzi descritti, pregiudizievoli per l'incolumità pubblica e l'integrità fisica dei cittadini;

VISTO l'art. 8 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48;

RAVVISATA la necessità di adottare, ogni misura di sicurezza ritenuta opportuna finalizzata a garantire il regolare svolgimento della manifestazione ed a salvaguardare l'incolumità dei frequentatori, nelle date sopra richiamate;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000;

Visti gli articoli 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ORDINA

per i motivi espressi in premessa, in occasione della manifestazione denominata "Fera dl'a Madonna", che avrà luogo in **Vicoforte dal 07 settembre al 10 settembre 2024 nell'area adibita a detta manifestazione compresa l'area adibita a Luna Park**

che sia fatto divieto a chiunque:

- di vendere e somministrare bevande nella categoria "superalcolici";
- di introdurre, trasportare e/o detenere bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone;
- di vendere bevande in bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone per il consumo itinerante sulla pubblica via;
- di trasportare e detenere e/o utilizzare i seguenti oggetti:
borse e zaini più grandi di 15 litri, bombolette spray e trombette da stadio, animali domestici (eccetto quelli di piccola taglia) privi di guinzaglio e museruola, che dovrà essere a disposizione, bastoni per selfie, treppiedi, penne e puntatori laser, armi, materiale esplosivo, artifici pirotecnici, fumogeni, pietre, coltelli o altri oggetti da punta o taglio, biciclette, motocicli e relativi caschi, sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive e materiale infiammabile ed ogni altro oggetto che possa recare danni, disturbo o molestie alle persone.

Resta consentito:

- l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in contenitori di vetro **esclusivamente all'interno dei pubblici esercizi**, laddove per somministrazione di alimenti e bevande, si intende: *"...la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati."* (art. 2, comma 1, L.R. 29 dicembre 2006 n. 38);
- il trasporto sulla pubblica via di alimenti e bevande in bottiglie/contenitori di vetro e/o lattine a condizione che questi siano sigillati e/o contenuti a loro volta in appositi imballaggi;

DISPONE

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio comunale e sia trasmesso ai seguenti Organi di Polizia, per la vigilanza circa l'ottemperanza del divieto impartito:
 - Comando Compagnia e Stazione Carabinieri di Vicoforte;
 - Comando Compagnia Guardia di Finanza Mondovì;
 - Comando Polizia Locale Mondovì;
 - Questura di Cuneo;
 - Prefettura di Cuneo;
- che il presente provvedimento venga data informazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Vicoforte

AVVERTE CHE

- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte, entro 60 giorni dalla notificazione ovvero, in alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni;
- che le violazioni alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Vicoforte lì 06/09/2024

IL SINDACO
Gasco Gian Pietro
(Documento firmato digitalmente)

